

Cass., civ. sez. II, del 16 giugno 2015, n. 12745

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 644 e 645 c.p.c.".

Il motivo è assistito dalla formulazione del seguente testuale quesito formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "se vero che, a norma dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, il quale si sovrappone al procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), ed i cui il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione.....".

Il motivo è fondato.

Nel giudizio di primo grado venne dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo di cui in narrativa ai sensi dell'art. 644 c.p.c. per omesso perfezionamento della notifica del medesimo provvedimento monitorio.

Nulla in quella sede fu statuito quanto al merito della domanda azionata col decreto monitorio tardivamente notificato.

E, tanto, nonostante il noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà comunque luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si sovrappone al procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare anche sulle eccezioni e sulla eventuale domanda riconvenzionale e non deve, come nell'ipotesi per cui è giudizio, limitarsi —in violazione dell'art. 112 c.p.c.- ad accertare solo la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione ex art. 644 c.p.c..

E, tanto, ancora, nonostante l'espressa istanza,. Formulata dal ricorrente monitorio al giudice dell'opposizione a D.1., di pronuncia sul merito.

Intervenuta, nel senso anzidetto, la pronuncia del giudicante di prima istanza, l'odierno ricorrente investiva della questione con specifico apposito motivo di gravame la Corte di Appello.

Senonchè quest'ultima, con l'impugnata decisione, dopo il rigetto dei motivi relativi alla pretesa efficacia del revocato D.I., riteneva "superfluo il vaglio di tutti i successivi motivi di appello attinenti al merito della controversia come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure".

Tale decisione, stante quanto innanzi già evidenziato ed affermato, è errata.

Conseguentemente il motivo in esame deve essere accolto.